

## ISTITUZIONE DEL SISTEMA TERZIARIO DI ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE

Il progetto di legge in esame, d'iniziativa parlamentare, introduce una **disciplina legislativa** per gli **Istituti tecnici superiori** (ITS), sino a oggi disciplinati da una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008). L'intervento normativo proposto interviene sul **segmento formativo terziario post diploma** – di durata biennale o triennale, secondo quanto disposto dal presente provvedimento – che punta sulla **specializzazione tecnica** da assicurare **in sinergia**, fra l'altro, con il **mondo imprenditoriale** e il **sistema universitario**.

Rispetto alla disciplina vigente (prevista dal citato DPCM), il testo in esame – modificato in modo rilevante al Senato (v. [Dossier n. 99](#)) – presenta **diversi aspetti innovativi**. Fra le **novità** segnaliamo:

- ✓ le nuove aree tecnologiche (rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS) alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;
- ✓ la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli: quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale;
- ✓ il rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM;
- ✓ la ridefinizione dei soggetti fondatori e della governance delle fondazioni ITS Academy;
- ✓ il rafforzamento della sinergia con le imprese;
- ✓ il sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;
- ✓ l'istituzione di un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale;
- ✓ la promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta;
- ✓ il potenziamento degli istituti al diritto allo studio, con la previsione di borse di studio.

Tutti i Paesi europei, da decenni, la Germania addirittura dagli anni '70 con le Fachschulen possiedono **un sistema di formazione terziaria**. È con quindi con una certa amarezza – ha sottolineato **Serse Soverini (PD)** – che l'Italia arriva con una legge ad hoc a disciplinare

soltanto ora gli istituti tecnici superiori, con un provvedimento che significa tantissimo per il sistema Italia. Perché con questa legge “quando parliamo di ITS, parliamo di alta competenza, di giovani con carriere brillanti, creatività, conoscenza, dignità del lavoro”.

“Abbiamo inteso collegare lo sviluppo di questo settore alla trasformazione e innovazione europea, digitale e green.

Se noi non facciamo gli ITS – ha concluso [il suo intervento in Aula Serse Soverini \(PD\)](#) – non li facciamo bene e non li facciamo crescere, noi siamo fuori dall’innovazione tecnologica del PNRR. Questa è la posta in gioco e questo è il motivo per cui poniamo un’enfasi così importante su questo settore”.

“Dagli ITS – ha ribadito [Serse Soverini \(PD\) nella dichiarazione di voto](#) – passa la mobilità sociale, passano gli stipendi, passa l’innovazione di questo Paese. Allora ... prendiamo atto che questo è un bene comune! Abbiamo lavorato su questo provvedimento con questo spirito e – ripeto – lo votiamo all’unanimità: è un bene comune per il sistema Paese e su queste basi noi costruiremo il futuro”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge Gelmini e Aprea; Invidia; Bucalo e Frassinetti; Toccafondi; Colmellere ed altri; **Soverini ed altri**: “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore” (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) [AC 544-2387-2692-2868-2946-3014-B](#) e ai relativi [dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato](#).

Assegnato alla VII Commissione Cultura.

## ISTITUZIONE DEL SISTEMA TERZIARIO DI ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE (ART. 1)

Con questa legge si istituisce il **Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore**, di cui sono parte integrante gli **Istituti tecnici superiori (ITS)**, che assumono la denominazione di **Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**.

La **finalità** della legge è quella di **promuovere l’occupazione, in particolare giovanile**, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di **un’economia ad alta intensità di conoscenza**, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

Possono accedere ai **percorsi di istruzione** offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un **diploma di scuola secondaria di secondo grado** o di un **diploma quadriennale di istruzione e**

**formazione professionale**<sup>1</sup>, unitamente a un **certificato di specializzazione** tecnica superiore conseguito dopo aver seguito uno dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore<sup>2</sup>, della durata di **almeno 800 ore**.

Il **PNRR** prevede: la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), la riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5) e l'investimento Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (M4-C1-I.1.59).

## MISSIONE DEGLI ITS ACADEMY(ART. 2)

Sono definiti **i compiti** degli ITS Academy, tra cui quello prioritario di potenziare e ampliare la **formazione professionalizzante di tecnici superiori** con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. Essi, inoltre, devono assicurare, con continuità, **l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario** in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

In aggiunta a quanto previsto, gli ITS Academy hanno il compito di **sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica**, l'orientamento permanente dei giovani verso le **professioni tecniche** e l'informazione delle loro famiglie, **l'aggiornamento e la formazione** in servizio dei **docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali** della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la **formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati**, nel quadro **dell'apprendimento permanente** per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

Costituisce **priorità strategica** degli ITS Academy la **formazione professionalizzante di tecnici superiori** per soddisfare i fabbisogni formativi in **relazione alla transizione digitale**, anche ai fini dell'espansione dei **servizi digitali** negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, **all'innovazione, alla competitività e alla cultura**, alla **rivoluzione verde** e alla **transizione ecologica** nonché **alle infrastrutture per la mobilità sostenibile**.

## IDENTITÀ DEGLI ITS ACADEMY(ART. 3)

Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una **specifica area tecnologica** tra quelle individuate con **apposito decreto del Ministro dell'istruzione, adottato, entro**

<sup>1</sup> Di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#)

<sup>2</sup> Di cui all'[articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#)

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo **parere delle competenti Commissioni parlamentari**. Nella stessa provincia, non devono essere presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata.

Con il decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti:

- ✓ le **figure professionali nazionali di riferimento**, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;
- ✓ gli *standard minimi* delle **competenze tecnologiche e tecnico-professionali** in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali **profili** in cui essa si articola;
- ✓ i **diplomi** che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

Fino all'adozione del decreto, per quanto riguarda le aree tecnologiche si fa riferimento al [DPCM 25 gennaio 2008](#), recante *"Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori"*.

Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche **e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano**, il decreto dovrà tenere conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Previa **intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata**, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica.

## **REGIME GIURIDICO DEGLI ITS ACADEMY(ART.4)**

Gli ITS Academy si costituiscono come **fondazioni** e ad essi si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile.

Soggetti fondatori, “quale *standard organizzativo minimo*”, sono i seguenti:

- ✓ **almeno** un istituto di **scuola secondaria di secondo grado**, statale o **paritaria**, **ubicato** nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui **offerta formativa** sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;
- ✓ una **struttura formativa accreditata dalla Regione**, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;
- ✓ una o più **imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese** del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione;

- ✓ un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**), o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (**IRCCS**)<sup>3</sup> o un ente pubblico di ricerca<sup>4</sup>, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

Alla fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi da quelli appena indicati.

Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, con particolare riferimento al possesso di documentata **esperienza nel campo dell'innovazione**, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità.

Lo **statuto** è redatto sulla base dello **schema definito a livello nazionale** con le **linee guida** emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione<sup>5</sup>.

A tutti i soggetti fondatori è richiesta una documentata **esperienza nel campo dell'innovazione**, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

La **qualifica di fondatori** è, comunque, **attribuibile** soltanto alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, agli enti e alle agenzie che **contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione** della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto.

**Il patrimonio della fondazione ITS Academy** è composto:

- a) dal **fondo di dotazione**, costituito dai **conferimenti**, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguitamento dei compiti istituzionali, **effettuati dai fondatori all'atto della costituzione** e dai partecipanti;
- b) dai **beni mobili e immobili** che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;
- c) dalle **donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti** da enti o da **persone fisiche** con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- d) da **contributi** attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

Per le **erogazioni liberali** in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta **un credito d'imposta nella misura del 30%** delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è pari al **60% delle somme erogate** qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle **province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale**.

---

<sup>3</sup> Di cui all'[articolo 1 del D.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288](#).

<sup>4</sup> Di cui all'[articolo 1 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218](#)

<sup>5</sup> Adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della presente legge.

Le fondazioni ITS Academy<sup>6</sup>, sono tenute a destinare le risorse in esame con priorità al **sostegno al diritto allo studio**, incluse le **borse di studio** per **stage** aziendali e tirocini formativi, nonché alla contribuzione per le **locazioni di immobili abitativi degli studenti** residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati<sup>7</sup>.

Sono organi **minimi** necessari della fondazione ITS Academy:

- a) il **presidente**, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;
- b) il **consiglio di amministrazione**, costituito da un numero minimo di 5 membri, compreso il presidente;
- c) l'**assemblea dei partecipanti**;
- d) il **comitato tecnico-scientifico**, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy;
- e) il **revisore dei conti**.

È confermato, poi, che il **controllo** sulle fondazioni è rimesso **al prefetto**, con i poteri che il Codice civile<sup>8</sup> attribuisce all'autorità di Governo.

Sotto il profilo fiscale, è confermato anche che alle Fondazioni I.T.S. Academysi applica la normativa in materia **di riscatto ai fini pensionistici dei periodi di studio** e la relativa **disciplina fiscale di favore**. Agli I.T.S. Academysi applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di **detrattabilità o deducibilità delle erogazioni liberali** disposte a favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

I diplomi di quinto e di sesto livello EQF<sup>9</sup> costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico.

Si stabilisce, inoltre, che gli I.T.S. Academysi possono essere destinatari di **contributi statali** a sostegno delle attività di ricerca fondamentale, nonché di ricerca industriale<sup>10</sup>.

Spetta al **direttore dell'Agenzia delle entrate** definire, con proprio provvedimento, le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal provvedimento.

## STANDARD MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI (ART. 5)

I percorsi formativi degli ITS Academysi articolano in semestri e sono strutturati come segue:

---

<sup>6</sup> Al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c).

<sup>7</sup> Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma in esame, nonché del comma 12 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale), si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

<sup>8</sup> V. il capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

<sup>9</sup> Di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b.

<sup>10</sup> Sono gli interventi previsti dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 2012.

- a) **percorsi formativi di quinto livello EQF**, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno **1.800** ore di formazione<sup>11</sup>;
- b) **percorsi formativi di sesto livello EQF**, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri<sup>12</sup>.

A conclusione dei percorsi formativi coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali, rispettivamente, il **diploma di specializzazione per le tecnologie applicate** e il **diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate**; titoli **validi su tutto il territorio nazionale** anche per l'accesso ai **pubblici concorsi**.

I percorsi formativi hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono **standard minimi**:

- a) si riferiscono alle **aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento**, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;
- b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a **fabbisogni formativi differenziati** secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di **un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa**, con il **riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza** già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;
- c) facilitano anche la **partecipazione degli adulti occupati**.

Non solo, i percorsi formativi sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono **standard organizzativi minimi**:

- a) ciascun semestre comprende ore di **attività teorica, pratica e di laboratorio**. L'attività formativa è svolta per **almeno il 60% del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro**. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il **35%** della durata del monte orario complessivo, possono essere **svolti anche all'estero** e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;
- b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i **lavoratori occupati**, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da **tenere conto dei loro impegni di**

---

<sup>11</sup> Corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017.

<sup>12</sup> Per l'esattezza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**lavoro** nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

- c) i **curricoli dei percorsi formativi** fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
- d) i **percorsi formativi sono strutturati in moduli**, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come **componente di specifiche professionalità** e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
- e) i percorsi formativi sono accompagnati da **misure a supporto della frequenza**, del conseguimento di **crediti formativi** riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle **certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale**;
- f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un **coordinatore tecnico-scientifico** o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

Nei percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto d'opera<sup>13</sup>, **almeno per il 50%** tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno **3 anni**, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Il coinvolgimento dei **docenti delle istituzioni scolastiche** avviene a condizione che esso sia **compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio**, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## **VERIFICA E VALUTAZIONE FINALI E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI E DEI RELATIVI CREDITI (ART. 6)**

Ai fini del **rilascio dei diplomi**<sup>14</sup>, i percorsi si concludono con **verifiche finali delle competenze acquisite**, condotte da **commissioni di esame** costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica.

---

<sup>13</sup> A norma dell'articolo 2222 del codice civile

<sup>14</sup> Di cui all'articolo 5, comma 2.

Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame nonché i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse.

La **certificazione dei percorsi** dovrà essere determinata sulla base di criteri di trasparenza, che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e aiutino il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli. Sono, poi, dettate disposizioni in materia di “**crediti formativi**” acquisibili con la frequentazione dei percorsi I.T.S., che possono essere riconosciuti nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro.

**Il riconoscimento dei crediti formativi** opera:

a) **al momento dell'accesso** ai percorsi; b) **all'interno dei percorsi**, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; c) **all'esterno dei percorsi**, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

Gli ITS Academy sono **autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera**<sup>15</sup>, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

## **STANDARD MINIMI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ITS ACADEMY(ART. 7)**

I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy sono stabiliti a **livello nazionale**, sulla base della presente legge. Le **regioni**, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i **requisiti** e gli *standard* minimi, stabilendo **eventuali criteri aggiuntivi**, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

I requisiti, gli *standard* minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca sono stabiliti con **decreto del Ministro dell'istruzione**, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione<sup>16</sup>, un **giudizio negativo riferito al 50% dei corsi valutati** nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento. In tal caso, a **garanzia del completamento dei percorsi formativi** da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, **le attività formative**, ove possibile, **proseguono sino alla loro conclusione**.

---

<sup>15</sup> Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

<sup>16</sup> Di cui all'articolo 13.

## RACCORDI TRA IL SISTEMA UNIVERSITARIO, GLI ITS ACADEMY E LE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA(ART. 8)

Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro **raccordi** attraverso “**patti federativi**”<sup>17</sup> allo scopo di **realizzare percorsi flessibili e modulari** per il conseguimento, anche in regime di **apprendistato** di alta formazione e ricerca, di **lauree a orientamento professionale**, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel **confronto con le parti sociali** più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l’innalzamento e la specializzazione delle **competenze dei lavoratori**, anche **licenziati e collocati in cassa integrazione** guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l’eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di **facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate**.

È previsto, infine, che con un **decreto ministeriale**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, siano definiti alcuni aspetti, tra i quali gli **standard** e i requisiti minimi per l'accreditamento nazionale e di organizzazione dei percorsi formativi e in particolare, il riconoscimento dei **crediti formativi certificati**.

Si stabilisce che le **tabelle nazionali di corrispondenza** siano adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto citato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale devono esprimersi le competenti Commissioni di Camera e Senato.

## MISURE NAZIONALI DI SISTEMA PER L'ORIENTAMENTO(ART.9)

Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel **rispetto delle competenze esclusive delle regioni** in materia di **programmazione dell'offerta formativa** e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

Il Ministero dell’istruzione promuove la costituzione di “**Reti di coordinamento di settore e territoriali**” per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l’anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell’istruzione.

Viene affidato al **Comitato nazionale ITS Academy**, di cui al successivo articolo 10, l’individuazione di **linee di azione nazionali** orientate a promuovere, tra l’altro, l’attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo **l’equilibrio di genere** nelle iscrizioni agli ITS Academy (lettera a)).

---

<sup>17</sup> Disciplinati dall'[articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#).

## **COMITATO NAZIONALE ITS ACADEMY(ART. 10)**

Viene istituito presso il Ministero dell'istruzione, il **Comitato nazionale ITS Academy**, con **compiti** di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS. **L'attività del Comitato** è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

Nello specifico, il Comitato propone:

- a) le linee generali di indirizzo dei **piani triennali di programmazione** delle attività formative adottati dalle regioni;
- b) le **direttive** per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo **dell'offerta formativa** e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto nell'ottica del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una **maggior inclusione di genere**;
- c) **l'aggiornamento**, con cadenza almeno triennale, **delle aree tecnologiche e delle figure professionali** per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;
- d) la **promozione di percorsi formativi** degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
- e) criteri e modalità per la costituzione delle **“Reti di coordinamento di settore e territoriali”**, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale;
- f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di **campus multiregionali** in relazione a ciascuna area tecnologica e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

Con **appositi decreti** del Ministero dell'istruzione sono definiti i provvedimenti negli ambiti in cui si esercita l'attività di proposta del Comitato. Nella definizione dei provvedimenti, i decreti devono tenere conto delle proposte del Comitato.

Viene poi disciplinata la **composizione del Comitato** per la parte riferita ai rappresentanti del Governo. Si prevede che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, i **rappresentanti delle regioni** designati dalla Conferenza delle Regioni. Si consente ai **rappresentanti degli ITS Academy** di prendere parte ai lavori del Comitato, senza diritto di voto.

Infine, si dispone che il Comitato nazionale ITS Academy si avvalga della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (**INDIRE**), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (**ANPAL**) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (**INAPP**).

## **SISTEMI DI FINANZIAMENTO (ART. 11)**

Viene disciplinato il **sistema di finanziamento** istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il **Fondo per l'istruzione tecnologica superiore** con una dotazione pari a **48.355.436 euro** a decorrere dall'anno 2022.

Il Fondo finanzia prioritariamente:

- a) la realizzazione **dei percorsi negli ITS Academy accreditati**. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e **per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate**, comprese quelle per la formazione a distanza, **utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy**;
- b) le misure nazionali di **sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie**;
- c) **l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione<sup>18</sup>**;
- d) **le borse di studio**;
- e) le misure adottate per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo **dell'offerta formativa** e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, **sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi** e tenendo conto del **numero di diplomati nel triennio precedente**. Le risorse sono assegnate **alle regioni, che le riversano alle fondazioni** che abbiano ottenuto l'accreditamento e siano incluse nei piani territoriali regionali.

Le risorse sono assegnate, in misura non inferiore al 30% del loro ammontare, a titolo di **quota premiale**, tenendo conto: della **percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione**, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento; **dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale**. A sua volta, la suddetta quota premiale è assegnata: per una **quota fino al 5%** dell'ammontare complessivo delle risorse premiali, tenendo conto del **numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate**; per una quota fino al 10%, per la promozione e il sostegno dei **campus multiregionali e multisettoriali** e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento **dei piani triennali di attività** degli ITS Academy per almeno il 30% dell'ammontare delle risorse statali stanziate.

Per lo svolgimento della propria missione, gli ITS Academy possono avvalersi anche di **altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati**

**Il prefetto della provincia** in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla fondazione.

---

<sup>18</sup> Di cui agli articoli 12 e 13.

## **ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI E BANCA DATI NAZIONALE (ART. 12)**

L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'[articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008](#), sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, si provvede nel limite di spesa a valere sulle risorse del **Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore**<sup>19</sup>. Si precisa che a dette spese possono concorrere anche **eventuali risorse** messe a disposizione dal **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli ITS Academy.

## **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (ART. 13)**

Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, già previsto dall'art. 14 del [DPCM 25 gennaio 2008](#) è realizzato dal **Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza**, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con un decreto del Ministro dell'istruzione.

Il sistema di monitoraggio e valutazione riferito ai **percorsi formativi di sesto livello EQF** degli ITS Academy è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore.

## **FASE TRANSITORIA E ATTUAZIONE (ART. 14)**

Sono, inoltre, previste disposizioni in materia di **accreditamento temporaneo** delle fondazioni ITS applicabili **per i primi 12 mesi della fase transitoria**, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale. Le disposizioni disciplinano inoltre **le deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo** per gli ITS Academy di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria nonché la gradualità nell'incremento dal 30 al 35% del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi. Si introducono criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022 e si dispone che resti ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IITS) istituito dall'articolo 69 della [legge n. 144 del 1999](#).

## **“CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” ED ENTRATA IN VIGORE (ARTT. 15 E 16)**

Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge **nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale** e dalle relative norme di attuazione. L'entrata in vigore della legge è stabilita per il giorno successivo a quello della sua **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**.

---

<sup>19</sup> Di cui all'articolo 11

---

Iter

Prima lettura Camera

[AC 544 e abb.](#)

Prima lettura Senato

[AS 2333](#)

Seconda lettura Camera

[AC 544-B](#)

[Legge 15 luglio 2022, n. 99](#)

*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.*

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
FDI	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI	41 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IPF	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	88 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	5 (83,3%)	0 (0%)	1 (16,7%)
M5S	69 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	38 (88,4%)	0 (0%)	5 (11,6%)
PD	70 (100%)	0 (0%)	0 (0%)